



COMUNE DI ALIA

(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911

protocolloalia@pec.it

SETT. 4 - ATTIVITA' PRODUTTIVE, PATRIMONIO E GESTIONE SERVIZI

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 537 del 12-08-2022

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE SUOLO PUBBLICO AL SIG. CHIARAMONTE EUGENIO FABRIZIO, TITOLARE DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE, SITA IN ALIA VIA GARIBALDI 91, PER L'ANNO 2022.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

-Con nota prot. n. 7859 del 6 giugno 2022 la ditta Chiaramonte Eugenio Fabrizio, titolare del locale sito in via Garibaldi, 91 in Alia, ha richiesto l'occupazione di suolo pubblico mediante la collocazione di una pedana in legno;

-Con nota prot. n. 8060 del 9 giugno 2022 è stata inoltrata da parte del SUAP comunicazione contenente le modalità di presentazione dell'istanza;

-In regime autorizzatorio semplificato, con applicazione del Canone Unico Patrimoniale ex. Art. 9 ter c.2 D.L. 137/2020, convertito con modificazioni dalla legge n.176/2022, art. 30, c.1, lett a) D.L. n. 41/2021; art. 3-quinques del D.L. n. 228/2021 (c.d. "Milleproroghe") convertito, con modifiche, in legge 25 febbraio 2022, n. 15, in data 28 giugno 2022, la ditta CHIARAMONTE Eugenio Fabrizio, P.IVA 07013230821, con prot. n. 9164 ha richiesto l'autorizzazione annuale per l'occupazione del suolo pubblico per mq. 18, con la collocazione di una pedana in legno amovibile nello spazio adiacente l'attività di Pizzeria da asporto, senza alcun servizio ai tavoli, in via Garibaldi, 91, allegando planimetria in scale 1:100 e relazione tecnica illustrativa a firma di un tecnico abilitato;

-in data 13 luglio 2022, con nota prot. interno n. 9936 sono stati richiesti i pareri di competenza al Comando di Polizia Municipale e al Servizio Urbanistica del Comune di Alia;

-in data 18 luglio 2022, prot. interno n. 10108 del 18 luglio 2022 è stato acquisito parere favorevole all'occupazione del suolo pubblico per mq. 9, dal parte del Comando di Polizia Municipale, circa l'intralcio alla normale viabilità;

-che in pari data, con nota prot. n. 10538 del 27 luglio 2022 è stato acquisito il parere favorevole da parte del servizio Urbanistica per la collocazione della pedana in legno su struttura portante in metallo;

-che il rilascio dell'autorizzazione è subordinata al pagamento del canone Unico Patrimoniale;

-che a tal fine in data in data 28 luglio 2022, con nota prot. interno indirizzata al responsabile del settore 2 e all'Ufficio Attività Produttive, il Comando di polizia Municipale a seguito di verifica del degli spazi di suolo occupati dalle attività commerciali, ha comunicato l'entità dei mq di ogni singola attività verificata, al fine di consentire all'Ufficio Canone Patrimoniale l'importo da corrispondere al Comune di Alia;

-in data 4 agosto 2022, con prot. interno n. 10955 l'Ufficio Tributi ha comunicato al SUAP e al Comando di Polizia Municipale gli importi dovuti per ogni singola attività verificata;

-Sentito verbalmente il responsabile del Comando di polizia Municipale, in data odierna, all'atto della redazione del presente provvedimento, circa l'espressione del parere sulla viabilità per 9 mq e non mq 18, come indicato nella richiesta di occupazione suolo pubblico, lo stesso riferiva che per mero errore di battitura ha indicato mq 9 invece che mq 18 e che pertanto provvederà a comunicare per iscritto l'"errata corrige";

ACQUISITA agli atti di ufficio la ricevuta di pagamento datata 12 agosto 2022, per l'anno 2022 di €. 263,31 per mq. 18 di suolo pubblico da occupare, che corrisponde all'importo comunicato dall'Ufficio Canone Patrimoniale;

PRESO ATTO che l'istanza viene presentata in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;

EVIDENZIATO che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il responsabile del Settore, dichiarano, che nei propri confronti, non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente determinazione;

RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 51, commi 2 e 3, della legge 142/1990, come modificato dall'art. 6 della legge 127/1997, recepita dalla legge regionale 7 settembre 1998, n.23, l'espletamento degli atti di gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;

VISTA la determina la determina sindacale n. 295 del 9 maggio 2022 di "conferimento incarico di posizione organizzativa ai responsabili dei settori 1, 2, 3 e 4";

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione del canone unico patrimoniale, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con funzioni del Consiglio Comunale n. 16 del 23 aprile 2021;

VISTO per le parti rimaste in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.138 del 29 agosto 2011;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

TUTTO ciò premesso e considerato;

PROPONE DI DETERMINARE

1 -di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l.r. 21 maggio 2019 n. 7, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrative costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2-di autorizzare, di conseguenza, il sig. CHIARAMONTE Eugenio Fabrizio, nato ad Alia il 08.05.1972 P.IVA07013220821, titolare dell'attività commerciale di Pizzeria da asporto senza servizio ai tavoli – sita in via Garibaldi, 91, ad occupare mq. 18 di suolo pubblico nell'area antistante il proprio esercizio commerciale mediante la collocazione di una pedana in legno, con le caratteristiche tecniche allegate alla presentazione dell'istanza prot. n. 9164 del 28 giugno 2022, da realizzare previa presentazione della SCIA al competente ufficio;

3-rispettare, tutti gli impegni assunti e le dichiarazioni contenute nell'istanza prot. n. 9164/2022 che qui si intendono riportati e trascritti;

4-di dare atto che ai sensi dell'art. 10 del regolamento del canone Unico patrimoniale è **fatto obbligo** al concessionario:

- di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
- Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
- E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
- Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
- Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
- Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.
- Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'art. 55 del DPR 495/1992.

Si avverte, altresì:

Ai sensi dell'art. 11 del regolamento del canone Unico patrimoniale che:

- L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.
- Se l'occupazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca o modifica, è dovuto il

rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente regolamento.

· Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. Per le occupazioni o esposizioni temporanee già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione; per le occupazioni o esposizioni annuali già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o

l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.

· Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.

Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Ai sensi dell'art. 12 del regolamento del canone Unico Patrimoniale:

Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.

Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'art. 32, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.

In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.

La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Ai sensi dell'art. 13 del Canone Unico Patrimoniale:

· La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:

a) violazione da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo;

- violazione di norme di legge o regolamentari in materia;

- la mancata occupazione del suolo pubblico avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 15 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione annuale e nei 5 giorni successivi, nel caso di occupazione giornaliera;

- vengano meno le condizioni che ne costituiscono presupposto al rilascio;

- il provvedimento non venga ritirato e versato contestualmente al ritiro il relativo canone

entro 15 giorni dalla data del rilascio;

-L'esposizione pubblicitaria non venga installata entro 15 giorni dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione;

- In tutti i casi di decadenza, ivi incluso quelli di cui all'art. 13, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.

Ai sensi dell'art. 14 del regolamento del Canone Unico Patrimoniale:

- Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.

- Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria abusive o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

· Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, oltre le sanzioni previste dalle normative vigenti.

5-di dare atto che la presente istanza è stata prodotta in regime autorizzatorio semplificato, con applicazione del Canone Unico Patrimoniale ex. Art. 9 ter c.2 D.L. 137/2020, convertito con modificazioni dalla legge n.176/2022, art. 30, c.1, lett a) D.L. n. 41/2021; art. 3-quinques del D.L. n. 228/2021 (c.d. "Milleproroghe") e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;

- che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il responsabile del Settore, dichiarano, che nei propri confronti, non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente determinazione;

Ø -che il responsabile del procedimento di cui all'art.5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato nel dipendente Salvatore Ventimiglia, istruttore amministrativo cat. C;

Ø che il presente provvedimento verrà pubblicato all'albo Pretorio nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell'Ente in "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n.33/2013;

Ø -che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, avverso il

presente provvedimento è ammesso ricorso:

^ giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104 "Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo." entro il termine di 60 giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

^ straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi dell'art 23 dello Statuto della Regione siciliana.

Alia, 12 agosto 2022

Il responsabile del procedimento Salvatore Ventimiglia

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di di cui sopra;

DATO ATTO della sua regolarità tecnica;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione:

DETERMINA

- **di approvare** e fare propria la proposta di determinazione di cui sopra, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

IL RESPONSABILE DEL SUAP" Rag. Santa SIRAGUSA
--